Smart working: come si applica la sorveglianza sanitaria

di Celeste Vivenzi

Pubblicato il 15 Febbraio 2023

La **modifica parziale** della **sede lavorativa** non esula il datore di lavoro dalle *"visite mediche"* previste per il **rilascio** delle **idoneità lavorative** che pertanto sono **obbligatorie anche** nel caso delle prestazioni effettuate in *"smart working"*.
Con il presente articolo si analizza **come deve essere applicata la sorveglianza sanitaria** dei lavoratori in smart working alla luce di un recente interpello del Ministero del Lavoro.

La sorveglianza sanitaria: regole generali

La **sorveglianza sanitaria dei lavoratori** è effettuata, ai sensi dell'**art. 41 del Decreto Legislativo n. 81/2008**, da parte del **medico** competente **incaricato** dal datore di lavoro in occasione della redazione del DVR (Documento di valutazione dei rischi) in collaborazione con il responsabile della prevenzione e del Rappresentante dei Lavoratori.

Il datore di lavoro deve quindi provvedere alla nomina del Medico competente e sincerarsi che i lavoratori vengano adibiti alla mansione lavorativa per la quale è stato redatto il **giudizio di idoneità** al lavoro.

Nota: il Medico competente deve essere in possesso di appositi requisiti professionali previsti dalla normativa.

La sorveglianza sanitaria per i lavoratori in smart working

È utile ribadire che la sorveglianza sanitaria si applica anche ai lavoratori

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D